

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA****ART. 1 - DEFINIZIONI**

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995.

CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo".

CGF: Condizioni Generali di Fornitura; il presente documento, che disciplina il rapporto in essere tra Fornitore e Cliente;

CTE: Condizioni Tecnico Economiche, nelle quali vengono definite i dettagli dell'Offerta di energia elettrica

CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, Cliente finale che preleva energia.

CONTRATTO: il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal Cliente con il Fornitore, soggetto alle regole e indicazioni di CGF e CTE

DISTRIBUTORE: soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 79/99 alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente.

FORNITORE: Primiero Energia Srl, quale Venditore di energia elettrica

MODULO DI ADESIONE: modulo per la conclusione del contratto attraverso il quale il Cliente accetta le CGF e relativi eventuali altri allegati.

PARTE /PARTI: il Cliente e/o il Fornitore.

POD: punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di misuratore nel quale l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente.

SWITCHING: la successione di un Utente del Disaccoppiamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019 di cui all'Allegato C alla deliberazione dell'ARERA 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA, di cui alla deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e successive modifiche e integrazioni;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'ARERA 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione dell'ARERA 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'ARERA 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/77 approvato con deliberazione dell'ARERA 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e successive modifiche e integrazioni

VOLTURA: passaggio di un contratto di fornitura da un Cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica;

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica nell'ambito del Libero Mercato ed eventuali servizi accessori da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i POD indicati dal Cliente.

Il Fornitore, relativamente ai Punti di fornitura oggetto del presente contratto, provvederà a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile al Fornitore che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 del Codice Civile. Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente conferisce al Fornitore il Mandato all'espletazione delle pratiche di Connessione per tutti i Punti di fornitura oggetto del presente contratto. Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE verranno inoltrate al Distributore competente dal Fornitore, con addebito ai Clienti dei costi previsti dal TIC per tali attività.

Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

2.2 Ai sensi della deliberazione dell'ARERA 9 giugno 2016, 302/2016/R/com, in caso di contratto per cambio Fornitore, con la conclusione del Contratto, il Cliente dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza allo stesso affinché formalizzi al Fornitore Uscente il recesso dal contratto in essere per la fornitura di energia elettrica, in funzione della tipologia di fornitura richiesta, e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolamentare vigente. Come stabilito dalla normativa vigente, una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente, il Fornitore eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al Fornitore Uscente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data del cambio Fornitore.

**ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DURATA**

3.1 Il Contratto si conclude per adesione, quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla proposta commerciale sottoscrivendo il Modulo di Adesione ed i relativi allegati.

3.2 La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata:

a) alla circostanza che il punto di prelievo non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasporto, di cui al precedente art. 2.2 oppure che non sia pervenuta al distributore una richiesta di sospensione per morosità relativa al punto di prelievo; in tal caso verrà data esecuzione al presente contratto solo a discrezione del Fornitore, che potrà far venire meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore. b) al rispetto dei termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica, da parte del distributore e di Terna SPA, in esecuzione dei relativi contratti di cui al precedente art. 2.2.

3.3 Qualora sussistano le condizioni per il diritto al ripensamento, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione della proposta di contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione mediante comunicazione scritta da inviarsi ai recapiti del Fornitore secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli articoli 52 e 53, presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto; il contratto non avrà esecuzione nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo il caso di espressa indicazione del Cliente in tal senso. Il Cliente può richiedere espressamente che le procedure per dar corso all'attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. Laddove il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione anticipata, e qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura, il Fornitore potrà applicare i costi eventualmente corrisposti al Distributore per le prestazioni da questi effettuate e gli importi relativi ai costi sostenuti, come da articolo 6. Qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora sia stata già avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. Se il Cliente decide di esercitare il diritto di ripensamento, nei casi in cui sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora non sia stata già avviata la fornitura, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore. Se il Cliente decide di esercitare il diritto di ripensamento, nei casi in cui non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora sia stata già avviata la fornitura, lo stesso Cliente potrà individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del punto di fornitura. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza. La richiesta di disattivazione dovrà essere richiesta espressamente dal Cliente.

3.4 Resta inteso che l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della fornitura al punto di prelievo oggetto della richiesta di fornitura.

3.5 L'attivazione della fornitura avverrà alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente Fornitore per il recesso, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

Qualora la data effettiva di avvio della fornitura fosse diversa da quella indicata nel modulo di adesione, per le condizioni di cui all'art. 3.2, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.

3.6 Il contratto ha durata coincidente con l'anno solare. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di recesso.

**ART. 4 - RECESSO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**4.1** In base alla deliberazione dell'ARERA del 09.06.2016, n. 302/2016/R/com e s.m.i. recante le "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" (sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), il Cliente finale può esercitare il diritto di recesso da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r, in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di preavviso stabilito.

Per i Clienti alimentati in Bassa Tensione, qualora il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare venditore, il preavviso dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore con le modalità stabilite dalla deliberazione indicata. Per i Clienti alimentati in Media Tensione il termine di preavviso qualora il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare venditore è pari a 90 giorni. In caso di non rispetto delle tempistiche predette in riferimento ai Clienti alimentati in Media Tensione, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore una penale pari a € 50 per ogni giorno di mancata fornitura rispetto al termine di preavviso. Il Cliente che non intende più utilizzare la fornitura deve darne tempestiva comunicazione scritta tramite lettera raccomandata a/r o via mail all'indirizzo [commerciale@primieroenergia.com](mailto:commerciale@primieroenergia.com) o tramite pec all'indirizzo [commerciale@pec.primieroenergia.com](mailto:commerciale@pec.primieroenergia.com). Fino alla chiusura del misuratore, il Cliente continuerà ad essere intestatario della fornitura e conseguentemente responsabile per i consumi rilevati e per quant'altro previsto nel presente contratto e comunque nel diritto vigente.

**4.2** Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato ad un nostro operatore via mail all'indirizzo [commerciale@primieroenergia.com](mailto:commerciale@primieroenergia.com) o tramite pec all'indirizzo [commerciale@pec.primieroenergia.com](mailto:commerciale@pec.primieroenergia.com). Il Cliente può comunicare l'autolettura: – fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura – fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente – fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante. In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

**4.3** Per la cessazione del Contratto da parte del Cliente si applica il corrispettivo come da art. 6.

**4.4** In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 8, e in caso di morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica intestata al medesimo Cliente, il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

**4.5** Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

**4.6** Resta inteso altresì che il Contratto è risolto anche qualora venga meno il servizio di trasporto.

**ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ALTRI CORRISPETTIVI**

**5.1** Le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica (decorrente dalla data di efficacia del contratto) sono indicate nel modulo delle Condizioni Tecnico Economiche.

**5.2** In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche da parte del Fornitore, la stessa provvederà a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In assenza di recesso da comunicare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche.

**5.3** Oltre alla componente energia e alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione indicate nella scheda di riepilogo dei corrispettivi, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) nonché le componenti A, UC e MCT, previsti dalle delibere dell'ARERA di volta in volta vigenti. b) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento ed altri eventuali oneri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 111/06 dell'ARERA comprensivi, nei casi previsti dalle suddette delibere, di perdite di rete; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (CCV) dell'importo indicato nelle CTE dell'offerta;

**5.4** Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in bolletta, tutti gli oneri fiscali inerenti al contratto e tutte le somme che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle competenti Autorità.

**5.5** Per la stipula del presente contratto, se richiesto, a discrezione del Fornitore, è a carico del Cliente il deposito cauzionale nella misura prevista dalla vigente normativa disposta dall'ARERA, di cui al TIV e Delibera n. 200/99 e s.m.i.

**5.6** Al Cliente non domestico potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale in misura diversa da quella indicata all'art. 5.5 in base ad una valutazione finanziaria del Fornitore. In tal caso il Cliente verrà avvisato prima della conclusione del Contratto.

**5.7** Il deposito verrà restituito al momento della cessazione del contratto maggiorato in base al tasso di interesse legale. Il deposito cauzionale non verrà richiesto oppure sarà restituito nei casi in cui il Cliente domestico attivi la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, in quanto considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.

**5.8** Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui ai successivi art. 6 e 11.

**ART. 6 MANDATO ALLA CONNESSIONE**

**6.1** Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica di cui al TIQE, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore.

**6.2** Il Fornitore, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC, ove applicati dall'impresa distributrice, applicherà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro previsto dal TIV, per ciascuna delle seguenti prestazioni indicate: voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente e attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato.

**ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' EROGATE E UTILIZZO DEI DATI DI MISURA**

**7.1** Al fine del computo dei consumi contabilizzati per la fatturazione dei corrispettivi dell'energia elettrica fornita per i Clienti in Bassa Tensione viene rispettato il seguente ordine ai sensi del TIF:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal Cliente secondo le modalità e le tempistiche indicate al Cliente in bolletta per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, ossia in assenza di contatore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica prelevata; c) autoletture comunicate dal Cliente tramite e-mail all'indirizzo e-mail [commerciale@primieroenergia.com](mailto:commerciale@primieroenergia.com) per i punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS - ossia con contatore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica prelevata - qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi; d) dati di misura stimati messi a disposizione dall'impresa di distribuzione.

**7.2** Il distributore deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura.

**7.3** I contatori sono da considerarsi esatti fino a prova contraria. I Clienti hanno diritto di far verificare l'esattezza dei contatori, con le modalità previste in materia dall'ARERA. Qualora l'errore riscontrato non superi i limiti di tolleranza fissati dalle norme, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per la citata verifica, mentre in caso diverso si procederà alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio.

Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal distributore.

**ART. 8 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE**

**8.1** La fatturazione dell'energia elettrica fornita avviene secondo questi criteri: bimestrale per i Clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione con potenza inferiore a 16,5 kW; mensile per tutti gli altri Clienti. Ciascuna fattura sarà emessa di norma entro 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

I consumi di energia elettrica verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (Bolletta 2.0).

Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite la propria area riservata, tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. Per aiutare il Cliente nella comprensione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul suo sito una guida alla lettura e il relativo glossario.

**8.2** La Fattura di chiusura sarà recapitata entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura. A tal fine il Fornitore procede con la relativa emissione non oltre:

a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico;

b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a).

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella Fattura di chiusura, il Fornitore utilizza i dati di misura messi a disposizione dal Distributore in occasione della cessazione della fornitura, secondo il seguente ordine:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

b) autoletture comunicate dal Cliente finale;

c) dati di misura stimati.

In caso di indisponibilità dei dati misura, il Fornitore emette una fattura con consumi stimati entro i termini di cui sopra e restituisce il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente finale. In tale fattura il Fornitore indica al Cliente finale che tale fattura non costituisce una Fattura di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte del Distributore. Nel caso di emissione della Fattura di chiusura oltre i suddetti termini, il Fornitore riconosce gli indennizzi previsti dalla regolazione dell'ARERA in materia.

**8.3** La modalità normale di emissione della fattura è il formato elettronico. Al Cliente che non intende avvalersi del formato elettronico, la bolletta sarà emessa in formato cartaceo.

**8.4** Il pagamento delle bollette non può essere differito o ridotto nemmeno in caso di contestazione e dovrà essere effettuato dal Cliente entro la data di scadenza riportata sulle medesime bollette tramite gli sportelli bancari o postali ovvero tramite la domiciliazione bancaria o postale. Qualora il Cliente non rispetti tale termine, sarà assoggettato ad un interesse di mora - calcolato su base annua - pari al tasso ufficiale di riferimento (già T.U.S.) aumentato di 3,5 punti percentuali. Tali eventuali interessi saranno addebitati sulla prima bolletta successiva al pagamento.

**8.5** Il Cliente avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al Fornitore la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 13-bis del TIV (Testo Integrato Vendita, disponibile su [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)). Se i Clienti titolari di bonus sociale, hanno diritto alla rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione ARERA 584/2015.

**8.6** La rateizzazione può essere richiesta: a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro; b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta; c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. Gli importi oggetto di rateizzazione rientranti nelle casistiche di cui al punto 8.5 sono maggiorati del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

#### **ART. 9 - AZIONI IN CASO DI MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO**

**9.1** Nel caso di mancato o parziale pagamento di una o più fatture, da parte del Cliente, fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si riserva la facoltà, ai sensi del TIMOE, di costituire in mora il Cliente con raccomandata o altra comunicazione equivalente con riferimento a ciascuna fattura non pagata. Il Fornitore deve indicare in tale comunicazione:

- il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento così come dettagliato dalla normativa, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata;

- il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di scadenza i cui sopra;

- le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento;

- la corresponsione degli indennizzi automatici nei casi previsti dal TIMOE;

- i suddetti termini saranno dimezzati nel caso in cui sia stata attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 (novanta) giorni precedenti;

Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del Cliente, avrà il diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la chiusura del Punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento.

**9.2** Per la fornitura di energia elettrica, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari a almeno 15 (quindici) giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la fornitura. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore.

**9.3** La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata al Distributore nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora nei tempi e modi previsti;

- b) il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento;

- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fidejussione rilasciata dal Cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

- d) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo alla fatturazione di importi anomali;

- e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica e riguardanti pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definiti dall'Autorità.

**9.4** Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o la potenza sia stata ridotta nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa 40 per morosità o la potenza sia stata ridotta e il Fornitore, pur avendo inviato la comunicazione di messa in mora, non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

**9.5** Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 del TIMOE, verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 del medesimo TIMOE in modo che il Cliente non venga disalimentato.

**9.6** Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA.

#### **ART. 10 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE.**

##### **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**

**10.1** La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dal gestore di rete competente, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico.

**10.2** Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento.

**10.3** In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

**10.4** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino; in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra autorità competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

**10.5** Il Fornitore e il Distributore hanno il diritto di accedere agli impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

**10.6** Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'Autorità, di cui al TIC. L'ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore e/o del Distributore.

**10.7** Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore, il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'Autorità o comunque da questa approvati.

**10.8** Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica. Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Il Distributore o il Fornitore non rispondono dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per causa a qualsiasi titolo imputabile a uno dei predetti soggetti.

**10.9** Il Cliente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità preposte e tutte le disposizioni tecniche emanate dal distributore competente, a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

**10.10** Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

**10.11** Il Cliente si impegna a utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il sito di cui al contratto di fornitura, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né utilizzarli in luoghi diversi da quelli indicati nel contratto, pena la sospensione della fornitura, il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore, nonché l'applicazione delle relative sanzioni penali e tributarie. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza. In particolare, gli eventuali prelievi eccedenti la potenza massima sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente sarà pertanto tenuto, per il tramite del Fornitore, al pagamento di eventuali corrispettivi per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno. Comunque, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell'energia elettrica ovvero della violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o ai terzi.

#### **ART. 11 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

**11.1** Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche, integrazioni o abrogazioni alle clausole del contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili. Inoltre, il contratto, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche definite dall'ARERA.

**11.2** In caso di variazione di specifiche clausole contrattuali da parte del Fornitore, lo stesso provvederà a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 90 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni. In assenza di recesso da comunicare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove clausole.

**11.3** Al Cliente è vietata la cessione del contratto.

**11.4** Con la conclusione del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore, rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del contratto.

**11.5** Clausola risolutiva espressa: il Fornitore ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, nel caso di impossibilità a procedere alla fornitura di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.

#### **ART. 12 - LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI**

Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato rispetto della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica, ai sensi del TIQV e di cui alla delibera 67/2013/R/Com e s.m.i. per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore è tenuto altresì a versare al Cliente i rimborsi che il Distributore Locale abbia corrisposto allo stesso Fornitore per l'eventuale mancato rispetto da parte del Distributore Locale di livelli specifici di qualità commerciale.

#### **ART. 13 - INFORMAZIONI E RECLAMI**

Il Cliente può formulare al Fornitore richieste di informazioni e reclami utilizzando l'apposito modulo allegato al presente contratto o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data di ricevimento, attraverso i seguenti canali: via posta ordinaria (Primiero Energia Srl, Via A. Guadagnini 31, 38054 Primiero S. Martino di Castrozza -TN-), via posta elettronica all'indirizzo [commerciale@primieroenergia.com](mailto:commerciale@primieroenergia.com), tramite pec all'indirizzo [commerciale@pec.primieroenergia.com](mailto:commerciale@pec.primieroenergia.com), o tramite modulo presente sul sito. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV. Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; il motivo del reclamo, POD. Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.

Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Cliente può presentare la domanda di conciliazione solo dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE E IMPOSTE DI REGISTRAZIONE**

Per le eventuali controversie tra le parti è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio per i Clienti domestici, il Foro di Trento, invece, per i Clienti non domestici. L'eventuale imposta di registrazione del contratto sarà a carico della parte che volontariamente procederà alla registrazione del contratto o a carico della parte che procederà alla registrazione in caso d'uso.

#### **ART. 15 - NORME GENERALI**

**15.1** Il Cliente dichiara che l'immobile oggetto della fornitura è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che lo stesso rientra nella sua legittima disponibilità, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità rispetto a pretese di terzi al riguardo.

**15.2** Il Cliente dichiara di essere stato informato che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e quindi di aver ricevuto la relativa informativa di legge. Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali che sono richiesti al Cliente ai fini dell'erogazione della fornitura di energia elettrica, ai sensi del citato D. lgs. 196/03.

**15.3** Al momento della conclusione del contratto di fornitura o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente finale in forma cartacea o via mail, a scelta del Cliente finale, una copia integrale del contratto.

**15.4** In caso di variazione dell'indirizzo di recapito delle bollette, comunicazioni e/o altro, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo recapito.

**15.5** Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicare al rapporto di fornitura da parte del Fornitore è quello risultante da quanto da esso indicato. Il Cliente si impegna inoltre a fornire al Fornitore, a sua richiesta, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi e delle relative addizionali.